



Università
di Genova

DISC DIPARTIMENTO
DI SCIENZE CHIRURGICHE
E DIAGNOSTICHE INTEGRATE

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) (di seguito anche “**il Committente**”), con sede legale in Genova, Viale Benedetto XV, n. 6, CAP 16132, C.F. e P. IVA n. 00754150100, PEC disc@pec.unige.it, in persona della Dott.ssa Simona Simonotto, nata a Sestri Levante (GE) il 06/06/1972, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”

e

Il Dott. Alessandro Gambella, nato a Genova il 26/01/1990, Codice Fiscale n.: GMBLSN90A26D969X, residente in VIA LAGUSTENA 146/17 – 16131 GENOVA, (di seguito anche “**il Prestatore/Lavoratore Autonomo**”),

congiuntamente anche per brevità definite “**Parti**”

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla ricerca, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante decreto d'urgenza n. 3289 del 06-08-2025, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 22-08-2025 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico al Dott. ALESSANDRO GAMBELLA;
- f) che il Dott. ALESSANDRO GAMBELLA è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) che il Dott. ALESSANDRO GAMBELLA risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che gli atti della procedura sono stati approvati con decreto d'urgenza n. 3474 del 04-09-2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate

disc.unige.it

P. IVA 00754150100

+39 010 209 9600

Viale Benedetto XV 6, 16132 Genova

disc@unige.it



Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella “scheda progetto”, allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, e al solo fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale “Responsabile del progetto” il Prof. Luca Mastracci così come individuato nella “scheda progetto”.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro 1 mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso è fissato in euro 2.500,00, al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore.
Il prestatore si impegna a dichiarare i redditi percepiti ai fini della tassazione INPS di cui alla L. 326/2003.
2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
3. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione del contratto, dietro presentazione di relazione entro 30 gg. dal ricevimento della stessa - e attestazione da parte del Responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. In ogni caso non sono ammessi pagamenti mensili.
4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
5. La liquidazione dei compensi avverrà entro 30 giorni dalla regolare ricezione della Nota di debito e di contestuale relazione.
6. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
7. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
8. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita



distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.

9. Il corrispettivo sarà accreditato presso l'Istituto di credito BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN IT63R0306901409100000005985.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto.
2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
5. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, il Committente (l'Università) chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente (l'Università) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
6. Il prestatore può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti.
7. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

Art. 7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
3. Il prestatore, ai sensi Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 ove compatibili, è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all'Atto



di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.

4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 8) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 9) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 10) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 11) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 12) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può recedere dal contratto, dandone comunque preventiva e tempestiva comunicazione, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 10 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.



3. In ogni caso, il Committente/l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 13) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 14) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 16) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 17) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova, 15/09/2025

Il lavoratore autonomo
Dott. ALESSANDRO GAMBELLA

Il Responsabile Amministrativo DISC
Dott.ssa Simona Simonotto



Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3
Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto
Prof. Luca Mastracci

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il lavoratore autonomo
Dott. ALESSANDRO GAMBELLA

Il Responsabile Amministrativo DISC
Dott.ssa Simona Simonotto

Il sottoscritto dott. Alessandro Gambella, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo
Dott. ALESSANDRO GAMBELLA

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- *Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>
- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova”, disponibile all'indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>

Il lavoratore autonomo
Dott. ALESSANDRO GAMBELLA

Allegato: Scheda descrizione attività di progetto



Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: Prof. Luca Mastracci
Obiettivo del progetto: Valutazione della fibrosi mesenterica nelle neoplasie neuroendocrine del piccolo intestino: quantificazione istologica e correlazioni cliniche
Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla ricerca
Descrizione dettagliata della prestazione: Le neoplasie neuroendocrine del piccolo intestino (SI-NET) sono ben differenziate a basso indice di proliferazione, spesso metastatiche alla diagnosi e possono causare una risposta fibrotica nel mesentere intestinale quando sono presenti depositi metastatici. Poco si sa sul motivo per cui alcuni tumori presentano caratteristiche fibrogeniche, tuttavia possono sviluppare gravi complicanze (occlusione/ischemia intestinale). Lo studio spera di chiarire le caratteristiche della fibrosi mesenterica indotta da SI-NET, la sua formazione e la progressione della malattia. Il progetto prevede una raccolta iniziale di tessuto fissato in formalina/incluso in paraffina da pazienti diagnosticati e resecati per SI-NET con successiva analisi delle caratteristiche morfologiche del tumore primario e dei suoi depositi mesenterici, compresa la rivalutazione istologica, tumore/collagene rapporto (analisi di immagini). Il collaboratore si occuperà della valutazione morfologica/istologica e della valutazione del collagene.
Competenze richieste al prestatore: Laurea in Medicina e Chirurgia classe LM-41; Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica; esperienza almeno biennale in progetti di ricerca e studi basati su aspetti morfologici ed istologici.
Durata del progetto: 1 mese
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione interna) 2.500,00 euro lordi al percipiente. La spesa graverà sul progetto U-GOV 100010-2010-LM-DIP_001 (economie gestione prof. Mastracci Luca) che presenta la capienza finanziaria per coprire la spesa.
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione interna) • <i>Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere episodico quali studi, consulenze etc) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo risultato che si propone di ottenere:</i> ○ <i>lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. I, D.P.R. 917/86 TUIR).</i>